

Per il " Photored" non è necessaria la taratura, ma soltanto una buona regolazione o messa a punto da eseguire in loco, poiché dipende molto dalla geometria dell'incrocio o intersezione ( non si tratta dell'apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi, operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata alla lunghezza specifica dell'incrocio da attraversare o se la fase del " giallo" è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l'incrocio.

Si aggiunge, inoltre, che nello sgombero dell'incrocio non devono essere considerati solo i tempi dei veicoli, ma anche quelli dei pedoni in attraversamento.

Pertanto, la fase del "giallo" non essendo determinata dalla vigente normativa, può essere rapportata, per es., al tempo necessario per un pedone che abbia iniziato l'attraversamento trasversale della strada con il segnale "verde" a passo normale fino al completamento dello stesso attraversamento, che deve avvenire prima dello scatto del "rosso"..

Detto tempo non può essere comunque inferiore ad almeno 8 secondi, considerati i tempi di reazione umani ed altre circostanze ovvie, come la larghezza della strada.

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MARTINA FRANCA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Regg. di Martina Franca, Dr. Martino Giacobelli, ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 624/07 del R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno 2007 relativa  
ad opposizione a sanzione amministrativa

TRA

L. FRANCESCO, residente in Pulsano rappresentato e difeso giusta mandato margine dal dr.  
Pietro D.ed elettivamente domiciliato in Pulsano -

OPPONENTE -

E

COMUNE DI M. F. - OPPOSTO -

Conclusioni per l'opponente:

".. il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:  
in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del processo verbale di contestazione nonché della sanzione accessoria della decurtazione di punti I ,sei dalla patente di guida, così provvedere:

1. accogliere il presente ricorso così come proposto e, per l'effetto, dichiarare nulla, illegittima e/o infondata l'emissione del processo verbale di contestazione n° PH 931/06 del 30/01/2007, notificato in data 18/04/2007, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per quelli esponendi nel corso del giudizio, anche in ordine all'annullamento delle sanzioni accessorie ingiustamente comminate al ricorrente;

2. in via estremamente subordinata disporre la riduzione della sanzione al minimo edittale, annullando il provvedimento di decurtazione di sei punti dalla patente di guida, giusta sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale;

3. dichiarare, in ogni caso, le somme pretese dall'Amministrazione Comunale di M. F. nei confronti del ricorrente come non dovute, con tutte le conseguenti pronunce, per tutte le ragioni esposte in narrativa ed esponende nel corso del giudizio;

4. condannare, conseguentemente, l'Amministrazione Comunale di M. F., in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, alla integrale refusione, in favore del ricorrente, delle spese e

competenze di lite.  
In via istruttoria:  
Mezzi istruttori riservati nei modi e termini di legge, con ogni più ampia riserva, anche a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal Comando della Polizia Municipale di M.F.e dell'eventuali avverse difese. "

Conclusioni per il Comune opposto:  
" che il ricorso prodotto venga rigettato."  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 24.05.2007 L. Francesco, in qualità di proprietario del veicolo tg. BP933CT si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. PH 931/2006, relativo alla presunta violazione in data 24.12.2006 con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, c.d.s. " perché il giorno 24.12.2006 alle ore 13.17 il conducente dell'autoveicolo targato BP933CT di sua proprietà superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione e ciò dalla visione dei due fotogrammi prodotti dall'apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso - Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e confermato con decreto n. 1130 del 18.03.2004 ed installata in M. F. nell'intersezione con la strada Lanzo-San Paolo."

Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 30.01.2007 sulla base delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra indicata denominata "PHOTORED F 17A."

Eccepiva l'opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato per: Nullità per mancanza di un elemento essenziale, ex art. 21-sexies della Legge 07/08/1990 n. 241 come modificata dalla Legge 11/02/2005 n. 15; Violazione degli articoli 1, comma 1, e 3, commi 1, della Legge 07/08/1990 n. 241 e 55. mm. ed il; nonché dell'art. 201, comma 1 del C.d.S.; ed, inoltre, degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 200, comma 4 C.d.S. e dell'art. 383, comma 3 del reg.to di Esec. e violazione dell'art. 201 c.d.s.; inesistenza dell'atto impugnato per carenza assoluta di potere; violazione dell'art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.; inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento di violazione; violazione dell'art. 192, comma 7, del Reg. Cds. violazione dell'art. 4 della L. 168/02; violazione dell'art. 4 e 12 del C.d.S.; violazione della legge 20.11.1982 n. 890; mancanza elementi costitutivi del verbale; omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento; nullità del verbale per difetto di notifica; inattendibilità del rilevamento elettronico; Onere di provare i fatti accertati.; nullità del verbale per inattendibilità della data dell'infrazione; violazione dell'art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.; mancanza del certificato di taratura.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune opposto, depositava in cancelleria in data 21.08.2007 la documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81 con la nota prot. 4167 del 13.08.2007, controdeducendo sinteticamente le eccezioni di nullità contenute nell'atto del ricorrente.

La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell'originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia conforme all'originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici; copia di verifica tecnica dell'apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel Comune giusto il disposto dell'art. 3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, contenete chiarimenti per le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT.

Dopo la discussione, la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti,

con lettura del dispositivo della sentenza e con riserva di motivi.  
MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell'apparecchiatura "PHOTORED F 17 A, omologata, come da verbale, in data 18.03.2004 con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130, per cui è necessario esaminare i motivi di nullità eccepiti dal ricorrente.

Per l'installazione del Photored non occorre alcuna ordinanza da emettere dal Prefetto della Provincia di Taranto o dal Sindaco del Comune di M. F., ma é necessaria solo una "determina" del responsabile della viabilità del Comune con le autorizzazioni dell'Ente proprietario della strada, per cui si rigetta tale eccezione dedotta dal ricorrente.

In riferimento alla violazione dell'art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e della lamentata mancanza di elementi costitutivi del verbale e dell'omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento si può affermare che dall'esame del verbale impugnato non è evidente alcuna difformità sostanziale rispetto al modello approvato ai sensi dell'art. 383 del Reg. di Esec. del C.d.S. Anzi, gli elementi contenuti in detto verbale sono più che sufficienti al trasgressore per disporre di tutti i dati necessari ad identificare il tipo di violazione commessa con tutte le altre circostanze di luogo e di tempo della presunta violazione.

Ne consegue la insussistenza di tale motivazione.

Relativamente alla violazione dell'art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s., il 4° comma dell'art. 345 del reg. Cds prevede: "Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1° devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi".

E' chiaro che nel caso in esame non si tratta di accertamento di violazione di velocità, ma di rilevamento di attraversamento d'incrocio stradale con semaforo proiettante "luce rossa", per cui anche questa motivazione si può considerare infondata.

Per quanto inerisce le lamentate inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica ed accertamento della presente violazione, nonché l'inattendibilità del rilevamento elettronico e dell'onere di provare i fatti accertati, essendo questi motivi interconnessi gli stessi possono essere trattati insieme.

Le suddette censure sono prive di fondamento tecnico-scientifico.

Nessuna prova o presunzione viene offerta da controparte per corroborare l'assunto. In ogni caso, per sgomberare il campo da equivoci é bene richiamare il principio del S.C. secondo cui non "... può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'ari. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura" (cfr. Cass. 5542/99).

Con riferimento all'apparecchiatura adoperata per l'accertamento della violazione, é il caso di affermare che essa non necessita di alcuna ulteriore omologazione ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina dettata dalla L. 214/03. Il testo novellato dell'art. 201 Cds al comma 1 -ter prescrive che " Nei casi previsti alle lettere b), e g) del comma 1-bis non é necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ".

Il decreto ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all'art. 1, riconferma l'approvazione del Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche.

Le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno previsto che l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso. Infine, l'apparecchio deve essere verificato ogni anno.

L'apparecchiatura che si esamina anche se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n. 1130, poiché per es., l'installazione fissa inserita è in una colonnina in lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile (altezza da terra di circa mt. 1,60 e non mt. 2,50, ma questa circostanza non è determinante, poiché se qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l'effetto del suo totale inutilizzo e non l'uso irregolare). Le altre condizioni possono ritenersi rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell'incrocio controllato ed il semaforo che ne regola l'attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell'intersezione controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell'infrazione, la data del rilevamento e l'ora (anche se aggiunte manualmente); l'apparecchiatura dovrebbe essere predisposta per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso. Questo ultimo elemento, da considerare di fondamentale rilevanza, non è stato fornito dalla P.M., ma si potrebbe controllare facilmente con l'aiuto di un semplice cronometro, o come per es. con un parere tecnico pro-veritate).

Si pone ora il problema controverso della necessità o meno della taratura.

Questo dubbio è superato dalla recente nota della Segreteria Centrale del SIT in data 22.03.2007, che ha precisato, tra l'altro, a proposito dei dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso, "essi consistono sostanzialmente in un apparecchio fotografico, quindi non esiste evidenza che siano strumenti o sistemi di misura su cui si possano effettuare tarature secondo quanto definito nel Vocabolario Internazionale di Metrologia. Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, su cui le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge."

Per lo stesso strumento, è necessaria, invece, soltanto una buona regolazione o messa a punto da eseguire in loco, poiché dipende molto dalla geometria dell'incrocio o intersezione (non si tratta dell'apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi, operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata alla lunghezza specifica dell'incrocio da attraversare o se la fase del "giallo" è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l'incrocio.

Si aggiunge, inoltre, che nello sgombero dell'incrocio non devono essere considerati solo i tempi dei veicoli, ma anche quelli dei pedoni in attraversamento. Pertanto, la fase del "giallo" non essendo determinata dalla vigente normativa, può essere rapportata, per es., al tempo necessario per un pedone che abbia iniziato l'attraversamento trasversale della strada con il segnale "verde" a passo normale fino al completamento dello stesso attraversamento, che deve avvenire prima dello scatto del "rosso" ..

Detto tempo non può essere comunque inferiore ad almeno 8 secondi, considerati i tempi di reazione umani ed altre circostanze ovvie, come la larghezza della strada.

Discende da ciò la necessità tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione dopo almeno due o tre secondi dopo l'accensione del "rosso", e non di un semplice secondo come spesso avviene. Anche questo aspetto fondamentale è controllabile da parte dell'utente della strada e difficilmente un corpo di Polizia accertatore può rischiare di rendere quel tempo incongruo a danno degli automobilisti e della sicurezza stradale.

L'apparecchiatura di rilevazione semaforica, deve, quindi, prevedere l'entrata in funzione ( in mancanza di un dettato esplicito da parte del Ministero) dopo almeno due secondi, dall'inizio del segnale rosso, poiché, come detto sopra, detta inosservanza è fondamentale per la validità dell'accertamento, pena il suo annullamento, dovuto all'incertezza dell'avvenuta violazione.

C'è da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione non risulta d'accordo sull'utilizzo del " Photored" in assenza di accertatori ( per come stabilito nella sentenza nr. 8465 dell'11.04.06: In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto; d'altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.)

Importante, a sommosso parere di questo giudicante, è che l'operatore di giustizia interpreti con diligenza ciò che le Forze dell'Ordine depositano come documentazione fotografica a prova della violazione commessa e rilevata, poiché la normativa sia essa primaria o sia secondaria, se consente la rilevazione in automatico del "Photored" tramite almeno due rilievi fotografici, è sull'esame degli stessi che deve basarsi per la formazione della prova sufficiente per la conferma o meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa esterna di attraversamento condizionato ( come nel caso di specie dove si nota nel primo rilievo l'autovettura del ricorrente proveniente da Taranto aver quasi superato la linea di arresto seguendo l'antistante coda di altre autovetture procedenti verso Martina Franca, per cui non essendo certa la violazione di che trattasi, è applicabile il 13 ° comma della legge nr. 689/81.)

L'idoneità di una rilevazione fotografica può non essere più certa nell'ipotesi, come nel caso in esame, la quale situazione può non consentire al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente, conformemente al 10 ° comma dell'art. 41 del CDS., il quale prescrive: " Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con prudenza."

Irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla parte ricorrente ( Nullità per mancanza di un elemento essenziale, ex art. 21-sexies della Legge 07/08/1990 n. 241 come modificata dalla Legge 11/02/2005 n. 15; Violazione degli articoli 1, comma 1, e 3, commi 1, della Legge 07/08/1990 n. 241 e 55. mm. ed iL; nonché dell'art. 201, comma 1 del C.d.S.; ed, inoltre, degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 200, comma 4 C.d.S. e dell'art. 383, comma 3 del reg.to di Esec. e violazione dell'art. 201 c.d.s.; inesistenza dell'atto

impugnato per carenza assoluta di potere; violazione dell'art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.; inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento di violazione; violazione dell'art. 192, comma 7, del Reg. Cds. violazione dell'art. 4 della L. 168/02; violazione dell'art. 4 e 12 del C.d.S.; violazione della legge 20.11.1982 n. 890; mancanza elementi costitutivi del verbale; omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento; nullità del verbale per difetto di notifica; inattendibilità del rilevamento elettronico; Onere di provare i fatti accertati.; nullità del verbale per inattendibilità della data dell'infrazione; violazione dell'art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ).

Quindi, in definitiva, nel caso di specie l'esame dei due fotogrammi non consente di confermare il verbale impugnato, non essendo certa la commissione della violazione, ricadendo la stessa fattispecie nell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge nr. 689/81, atteso l'annullamento del verbale per come sopra delineato.

Si rigetta la richiesta di condanne alle spese di giudizio avanzata dal ricorrente, atteso che l'annullamento viene disposto soltanto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/81. P.Q.M.

il Giudice di Pace regg. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione, depositato il giorno 24.05.2007 dal sig. L. Francesco, così decide:

- 1) accoglie il ricorso, depositato in data 24.05.2007 avverso il verbale di contestazione redatto dai VV.UU di M. F. nr. PH 931/06 in data 30.01.2007;
- 2) di conseguenza annulla il verbale impugnato e tutte le sanzioni accessorie;
- 3) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi.

Così deciso a Martina Franca il giorno 19 ottobre 2007

Il Giudice di Pace Reg.  
( dr. M. Giacovelli)